Titolo

Società sportiva – fallimento - effetti della sentenza – dal giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese

Descrizione

Nel caso di società calcistica dichiarata fallita, secondo le determinazioni della giurisprudenza e nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5/2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'"ora zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese, con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici (Cass. Civ. Sez. III, 20.3.20, n. 7477 e Sez. VI, 27.2.19, n. 5781). Pertanto, dall'inizio di tale giorno il soggetto fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eventualmente eseguiti o ricevuti

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 97/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 097 CFA del 29 aprile 2021 (Fallimento Trapani Calcio Srl)